



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, in particolare l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”, e, in particolare, l'articolo 15, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 recante “*Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive*”;

VISTO l’articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, in caso di scostamenti di spesa rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 e, in particolare, il comma 5-bis il quale prevede che “*Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell’audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all’anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d’imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L’incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016*”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 5 marzo 2026, n. 101 recante “*Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026*”;

VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i quali prevedono che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, con la conseguenza che dell'inadempimento di tale obbligo di assicurazione si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3362 e le successive modificazioni e integrazioni, recante le "Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361 e le successive modificazioni e integrazioni, recante le "Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni";

VISTO il decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220" come modificato dal decreto del Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2026, n. 281 (di seguito anche "decreto tax credit produzione");

VISTO, in particolare, l'articolo 32, comma 2, del "decreto tax credit produzione", che prevede che con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono stabiliti, per ciascun anno finanziario, i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive;

DECRETA

Art. 1

(Apertura sessione 2026 credito di imposta per le imprese
di produzione cinematografica e audiovisiva)



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

1. A decorrere dalla data indicata nel successivo articolo 2, è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d'imposta:

- a) produzione di opere cinematografiche (capo II del “decreto tax credit produzione”):
 - 1. richiesta preventiva (codice settore TCPF2);
 - 2. richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPF3);
- b) produzione di opere televisive e opere web (capo III del “decreto tax credit produzione”):
 - 1. richiesta preventiva (codice settore TCTVW);
 - 2. richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCTVW3);
- c) produzione di documentari (capo IV del “decreto tax credit produzione”):
 - 1. richiesta preventiva (codice settore TCDOC);
 - 2. richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCDOC3);
- d) produzione di opere di animazione (capo V del “decreto tax credit produzione”):
 - 1. richiesta preventiva (codice settore TCANIM);
 - 2. richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCANIM3);
- e) produzione di cortometraggi (capo VI del “decreto tax credit produzione”):
 - 1. richiesta preventiva (codice settore TCCOR);
 - 2. richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCCOR3);
- f) produzione di videoclip (capo VII del “decreto tax credit produzione”):
 - 1. richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCVC2).

Art. 2

(Termini di presentazione delle domande e criteri di gestione delle risorse)

1. Le richieste di accesso ai crediti d'imposta, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 10.00, del 30 settembre 2026 fino alle ore 23.59 del 14 ottobre 2026, nei limiti delle risorse disponibili di cui in premessa.

2. Le domande possono essere inviate:

a) presentando esclusivamente la “richiesta definitiva” in relazione a opere già totalmente completate, secondo quanto previsto dagli articoli 15, 19, 22, 26, 29 e 31 del “decreto tax credit produzione”;

b) presentando la “richiesta preventiva” di cui agli articoli 14, 18, 22, 25 e 29 del “decreto tax credit produzione”, non prima di sessanta giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti in tali articoli e, successivamente, la “richiesta definitiva”.

3. Le richieste esclusivamente definitive, di cui al precedente comma 2, lettera a), devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a) data di prima diffusione in pubblico per i videoclip;
- b) data di deposito alla Direzione generale Cinema e audiovisivo della copia campione per le opere tv e web;
- c) data di conferma della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, per le opere cinematografiche.

4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo si riserva la facoltà, al termine della sessione di cui all'articolo 1, di pubblicare l'elenco delle domande pervenute con indicazione della data di avvio delle riprese ovvero delle lavorazioni per le opere di animazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. L'elenco di cui al comma 4 non assume valore di graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili. L'effettivo riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di tutte le istanze presentate. Qualora una o più domande collocate in posizione utile risultino inammissibili o non finanziabili, la Direzione generale Cinema e audiovisivo procede allo scorrimento dell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

6. Qualora al termine della finestra temporale di cui al comma 1, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore allo stanziamento previsto per ciascuna linea di credito d'imposta, il riconoscimento dei crediti è effettuato nei limiti dell'importo massimo disponibile previsto. A tal fine, la Direzione generale Cinema e audiovisivo provvede, in ogni caso, a istruire tutte le domande pervenute. Le domande ritenute ammissibili alle quali non è possibile riconoscere integralmente il credito d'imposta richiesto per esaurimento delle risorse disponibili, ivi comprese quelle per le quali sarebbe riconoscibile soltanto una quota parte dell'importo richiesto, non beneficiano di un riconoscimento parziale del credito e possono essere ripresentate nella prima sessione utile che verrà successivamente aperta, salvo quanto previsto dal comma 5; tali domande sono esentate dal pagamento delle spese di istruttoria in relazione alla suddetta successiva sessione.

7. Le domande presentate nella finestra temporale di cui al comma 1 e rimaste escluse dal riconoscimento del credito d'imposta per esaurimento delle risorse disponibili, qualora non ripresentate nella prima sessione utile che verrà aperta successivamente non hanno diritto al rimborso delle spese di istruttoria né alla compensazione delle stesse rispetto a future domande.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

1. Ai sensi dell'articolo 11 del “decreto tax credit produzione”, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l'apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3361 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, il produttore deve selezionare il revisore precedentemente registratosi il quale, prima dell'approvazione della domanda, deve confermare la scelta fatta dal produttore tramite la propria area riservata della piattaforma DGCOL.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del “decreto tax credit produzione”, i crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
 - a) per il 70 per cento, all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria, come definite all'art. 1, comma 3, lett. k), del “decreto tax credit produzione”, ovvero per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
 - b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell'importo approvato.
3. Le richieste di cui all'articolo 1 del presente decreto sono istruite in ordine alla data di avvio delle riprese, ovvero dalla data di inizio delle lavorazioni nel caso di opere di animazione, come dichiarata dal richiedente nella relativa istanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comprovata dalla documentazione prevista dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto direttoriale 26 giugno 2025, n. 2541. A parità di data di inizio riprese, o inizio lavorazioni, la posizione in graduatoria è definita dalla priorità cronologica di invio delle domande di accesso al beneficio come risultante dalla marca temporale del sistema informatico DGCOL.

Art. 4

(Ulteriori cause di inammissibilità delle domande)

1. A pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta, fermo quanto previsto dal “decreto tax credit produzione”:
 - a) deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- b) deve essere corredata dalla comprova del versamento delle spese di istruttoria, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai provvedimenti attuativi della Direzione generale Cinema e audiovisivo;
- c) deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della copertura finanziaria minima richiesta dal “decreto tax credit produzione”, salvo il caso delle richieste definitive presentate in assenza di preventiva relative a opere già completate alla data di presentazione della domanda;
- d) deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- e) deve essere corredata, nei casi previsti dalla normativa vigente, della certificazione di effettività e stretta inerenza dei costi eleggibili rilasciata ai sensi dell'articolo 11 del “decreto tax credit produzione”;
- f) deve essere presentata nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto.

Art. 5

(Disposizioni comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del “decreto tax credit produzione”, la Direzione generale Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel “decreto tax credit produzione”. La Direzione generale Cinema e audiovisivo si riserva, altresì, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, contributiva, contabile e bancaria al fine di verificare l'effettivo avvio delle riprese ovvero delle lavorazioni e procede alla verifica dell'effettivo stato di avanzamento dell'opera rispetto a quanto dichiarato nella domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e nella documentazione disponibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Dr.ssa Elena Giacone

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Carlo Brugnani



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca@cultura.gov.it